

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 108 Del 10-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE "CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER UTENTI IN STRUTTURE DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ EX DGR. 1065/2018" ADOTTATI DALL'AMBITO SOCIALE XIX DI FERMO.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	P
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 30/2018, i "Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex DGR. 1065/2018", come da documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi entreranno in vigore dalla esecutività della presente deliberazione.
- Di trasmettere il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

Infine la Giunta Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese e ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/FINANZIARIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
L. 328/2000;
L.R. 32/2014;
DPCM n. 159/2013;
DGR. n. 1065 del 30/07/2018

MOTIVAZIONE

VISTA la Legge 328/2000, concernente “il sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;

VISTA la Legge Regionale 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”;

RICHIAMATO il DPCM n. 159/2013 con la quale è stata introdotta, a far data dal 01 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

VISTA la DGR. n. 1065 del 30/07/2018 che ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10;

RILEVATO che la DGR. sopra citata prevede, tra l’altro, che:

- beneficiari dei contributi sono i Comuni tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di degenza (cd. “quota sociale a carico del Comune”) nelle strutture per la tutela della salute mentale di cui alla DGR. 1331/2014;
- In base alla normativa vigente, l’Utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in tutto o in parte della “quota sociale” della retta, fermo restando l’onere in capo al Comune di residenza di intervenire con proprie risorse nell’ipotesi in cui i livelli di reddito e patrimonio dell’interessato non gli consentano di compartecipare totalmente o parzialmente.

TENUTO CONTO che la DGR n. 1065/2018 prevede, tra l’altro, le seguenti ipotesi applicative:

1. In via transitoria, qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all’approvazione/applicazione del proprio regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento;
2. Nell’ipotesi in cui il pagamento della “quota sociale” a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l’obbligatorietà dell’utilizzazione dell’ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l’adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all’Utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (30 settembre 2018, prorogato al 20/10/2018 come da comunicazione formale della Regione Marche).

PRESO ATTO della Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 24 del 13/09/2018, con la quale, nel prendere atto della DGR. n. 1065 del 30/07/2018 che ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10, sono state approvate le linee guida d’ambito finalizzate alla regolamentazione per l’applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate ex DPCM 159/2013, e la scheda “Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex DGR. 1065/2018”;

PRESO ATTO inoltre della Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 30 del 27/09/2018 , con la quale, nel prendere atto delle richieste di modifica e di integrazione pervenute all'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX, sono state riapprovate le linee guida d'ambito finalizzate alla regolamentazione per l'applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate ex DPCM 159/2013, e la scheda "Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex DGR. 1065/2018";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09/11/2018 con la quale è stato approvato il regolamento con cui si intende applicare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni dell'Ambito XIX;

DATO ATTO inoltre che tale regolamento rinvia ad una deliberazione del Comitato dei Sindaci l'individuazione dei singoli servizi e/o interventi aventi carattere di prestazione sociale agevolate e le modalità di applicazione dell'ISEE quale requisito di accesso alle prestazioni e/o strumento di compartecipazione al costo o di determinazione della misura del beneficio;

TENUTO CONTO, infatti, che al fine di dare concreta attuazione alle ipotesi applicative del Fondo di Solidarietà ex DGR. 1065/2018, il Comitato dei Sindaci ha approvato anche la scheda "Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex DGR. 1065/2018", da approvare con apposito atto di Giunta di questo Comune;

PRECISATO che è compito della Giunta Comunale approvare la scheda "Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex dgr. 1065/2018";

Visti i preventivi pareri favorevoli sia in merito alla regolarità tecnica che contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Tutto ciò premesso;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 30/2018, i "Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex DGR. 1065/2018", come da documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi entreranno in vigore dalla esecutività della presente deliberazione.
- Di trasmettere il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

**– CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE
– ALLA QUOTA SOCIALE PER UTENTI IN STRUTTURE
DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' EX DGR. 1065/2018**

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni dell'Ambito XIX, approvato da questo Comune con atto n. 38 del 09/11/2018 vengono approvati i seguenti criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al Fondo di Solidarietà ex DGR. 1065/2018.

1. Ambito di applicazione

In base alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1065/2018 ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1331/2014, le tipologie di strutture e le quote di compartecipazione per cui può essere prevista l'integrazione della quota sociale sono le seguenti:

Livello assistenziale	intensità	Denominazione struttura	Quota a carico SSN	Quota sociale a carico dell'Utente/Comune	Totale
Socioriabilitativo SRP3.1.1		Comunità Protetta H24	€ 80,50	€ 34.50 (30%)	€ 115,00
Socioriabilitativo SRP3.1.2		Comunità Protetta H24	€ 64,40	€ 27,60 (30%)	€ 92,00
Socioriabilitativo SRP3.2		Comunità Protetta H12	€ 22,00	€ 33,00 (60%)	€ 55,00
Socioriabilitativo SRP3.3		Gruppo Appartamento	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00
Residenza protetta R3.2		Con modulo per persone con disturbi di salute mentale	€ 33,51	DDGGRR 704/2006 e 1729/10	

Ai fini dell'applicazione del Fondo di Solidarietà, come previsto dalla normativa regionale n. 1065/2018, vanno considerati anche i moduli dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture convenzionati con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.

2. Integrazione della quota sociale.

Per le strutture sopra citate, nel caso in cui i redditi del richiedente e dei suoi familiari non coprano l'intera quota sociale richiesta dalla normativa, il cittadino può richiedere al comune di residenza l'integrazione della quota mancante che sarà corrisposta per tutto il periodo in cui ciò risulterà necessario.

I familiari che possono essere chiamati a compartecipare agli oneri della quota sociale, in linea con quanto indicato dal DPCM 159/2013, sono costituiti dal coniuge e dai figli dell'assistito.

L'integrazione della quota sociale si configura come "prestazione sociale agevolata", e può essere richiesta al proprio comune di residenza anagrafica.

La concessione dell'integrazione della quota sociale, per i residenti nel Comune è subordinata a quanto previsto dal DPCM 159/2013 (ISEE) e dal regolamento d'Ambito e per come specificato nella documentazione allegata alla domanda di ingresso.

Per richiedere la prestazione sociale agevolata di cui sopra i richiedenti devono presentare una Attestazione ISEE SOCIO SANITARIO-RESIDENZE con valore inferiore a 6.000; tale valore ISEE viene individuato come soglia massima per definire l'accesso alla prestazione sociale agevolata.

Il possesso dell'attestazione ISEE con un valore inferiore a 6.000 non determina automaticamente il diritto alla integrazione della retta o la quota di retta da pagare ma stabilisce il diritto alla valutazione della possibilità di integrare la retta alberghiera e del suo calcolo da parte dell'ente pubblico.

Nel caso di assistito con ISEE inferiore a **6.000**, la quota di compartecipazione al costo della retta e la quota di integrazione viene stabilita utilizzando i seguenti criteri:

- a) Dal reddito totale disponibile* dell'utente viene sottratta la quota mensile che deve rimanere a ciascun ospite per le proprie spese personali, e il cui importo è pari a 250,00 al mese;
- b) Qualora il reddito così calcolato fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, l'assistito non accede all'integrazione della retta da parte dell'ente pubblico;
- c) Qualora il reddito così calcolato non fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, si valuta la possibilità di contribuzione da parte dei familiari, per come individuati dal decreto sull'ISEE;
- d) Se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune di residenza; In questo ultimo caso l'accoglienza è disposta dopo l'impegno del comune al pagamento dell'integrazione della retta.
- e) In ogni caso, la quota di compartecipazione a carico del Comune non può essere superiore a quella prevista dalla DGR. n. 1331/2014;

E' comunque fatta salva la possibilità di rivalersi sul patrimonio dell'assistito per il recupero delle Somme anticipate dal Comune a titolo di integrazione della retta.

Nel caso di compartecipazione alla spesa dei figli non conviventi dell'assistito e di mancato accordo fra i figli sulle quote da ripartire fra di loro, si utilizza l'importo della componente aggiuntiva di ogni singolo figlio, desumibile dalla DSU dell'ISEE, come indicatore proporzionale della somma da ripartire fra i figli.

** (N.B. Il reddito totale disponibile verrà verificato sulla base del valore ISR e sulla base dei trattamenti assistenziali e previdenziali evincibili dal modello INPS OBIS-M)*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paoloni Federica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Paoloni Federica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 12062

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 22-12-20
IL Istruttore Amministrativo
F.to Calenda Michela

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 22-12-2020
IL Istruttore Amministrativo
Calenda Michela

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-12-2020 al 06-01-2021 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.12062 in data 22-12-20 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 10-12-20:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 22-12-2020

IL Vice Segretario
Paoloni D.ssa Federica